### MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando il successo riscontrato dall'applicazione informatica «e-Curia» e i vantaggi che essa presenta in termini di immediatezza degli scambi dematerializzati tra i rappresentanti delle parti dinanzi al Tribunale e la cancelleria di tale organo giurisdizionale,

considerando che occorre modificare il regolamento di procedura del Tribunale al fine di rendere l'utilizzo di e-Curia obbligatorio per il deposito degli atti processuali e per le notifiche effettuate dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale nell'ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale,

considerando che occorre inserire nel regolamento di procedura una base giuridica per precisare le procedure da seguire qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare e-Curia,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio, in data 26 giugno 2018,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

#### Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (1) è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il punto alla fine della lettera j) è sostituito da un punto e virgola, ed è aggiunta una lettera k):
  - «k) il termine «e-Curia» designa l'applicazione informatica della Corte di giustizia dell'Unione europea che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.»;
- 2) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - «2. Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli atti processuali versati nel fascicolo di causa e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.»;
- 3) all'articolo 42, paragrafo 1, il riferimento agli «articoli 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, da 31 a 33, 41, 74 e 224» è sostituito da un riferimento agli «articoli 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, da 31 a 33, 41, 56 bis e 224»;
- 4) dopo l'articolo 56 è inserita una nuova sezione contenente un nuovo articolo 56 bis:

### «Sezione 2 bis.

# Comunicazione mediante e-Curia con i rappresentanti delle parti

### Articolo 56 bis

### e-Curia

- 1. Fatti salvi i casi previsti all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 4, all'articolo 80, paragrafo 1, all'articolo 105, paragrafi 1 e 2, all'articolo 147, paragrafo 6, all'articolo 148, paragrafo 9, e all'articolo 178, paragrafi 2 e 3, tutti gli atti processuali sono depositati e notificati mediante e-Curia.
- 2. Le condizioni di deposito e di notifica di un atto processuale mediante e-Curia sono specificate in una decisione adottata dal Tribunale. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GUL 105 del 23.4.2015, pag. 1.

- 3. L'utilizzo di e-Curia presuppone l'apertura di un conto di accesso alle condizioni stabilite nella decisione di cui al paragrafo 2.
- 4. Se un atto processuale è depositato mediante e-Curia prima che siano stati presentati i documenti giustificativi richiesti per la convalida del conto di accesso, tali documenti devono pervenire in formato cartaceo alla cancelleria del Tribunale entro un termine di dieci giorni decorrenti dal deposito dell'atto. Tale termine non può essere prorogato e l'articolo 60 non è applicabile. In difetto di ricezione dei documenti giustificativi entro il termine impartito, il Tribunale dichiara irricevibile l'atto processuale depositato mediante e-Curia.
- 5. Qualora l'utilizzo di e-Curia risulti tecnicamente impossibile e fatta salva l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, dello Statuto, un atto processuale può essere depositato o notificato mediante qualsiasi mezzo adeguato disponibile. Le procedure da seguire in un caso siffatto sono precisate nella decisione menzionata al paragrafo 2.»;
- 5) l'articolo 57 è così modificato:

IT

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - «1. Salvo quanto disposto dagli articoli 80, paragrafo 1, 148, paragrafo 9, e 178, paragrafi 2 e 3, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere mediante e-Curia.»;
- b) al paragrafo 2, i termini «Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto,» sono sostituiti dai termini «Se, a causa della natura dell'atto,» nel primo periodo; i termini «secondo le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax» sono sostituiti dai termini «mediante e-Curia» nel secondo periodo; i termini «le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax» sono sostituiti dal termine «e-Curia» nel terzo periodo:
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. Salvo quanto disposto dall'articolo 72, paragrafo 4, le copie dell'originale da notificare in applicazione del paragrafo 2 sono estratte e autenticate dal cancelliere.»;
- d) il paragrafo 4 è soppresso;
- 6) l'articolo 68 è così modificato:
  - a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
    - «4. Gli atti processuali versati nei fascicoli delle cause riunite sono notificati mediante e-Curia alle parti che ne fanno domanda. Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale notifica, mediante ordinanza, taluni dati del fascicolo di causa di cui si sia fatto valere il carattere riservato.»;
  - b) il paragrafo 5 è soppresso;
- 7) l'articolo 72 è così modificato:
  - a) la rubrica «Norme comuni relative al deposito degli atti processuali» è sostituita dalla rubrica «Norme relative al deposito degli atti processuali mediante e-Curia»;
  - b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
    - «1. Ad eccezione dei depositi indicati agli articoli 105, paragrafi 1 e 2, e 147, paragrafo 6, tutti gli atti processuali sono depositati in cancelleria mediante e-Curia.»;
  - c) è inserito il seguente testo quale paragrafo 4:
    - «4. Se un allegato a un atto processuale non può essere depositato mediante e-Curia a causa della sua natura, l'allegato è trasmesso separatamente per posta o consegnato alla cancelleria. Tale allegato è presentato in un esemplare per il Tribunale e tanti esemplari in più quante sono le parti in causa. Detti esemplari sono autenticati dalla parte che li deposita.»;
  - d) i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 5 e 6;
- 8) l'articolo 73 è soppresso;
- 9) l'articolo 74 è soppresso;
- 10) l'articolo 77 è soppresso;

- 11) all'articolo 80, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - «1. Il ricorso è notificato al convenuto mediante e-Curia qualora egli disponga di un conto di accesso a e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autenticata del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta.»;
- 12) all'articolo 81, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 77 è soppresso e il paragrafo 2 è pertanto sostituito dal seguente:
  - «2. Si applica al controricorso l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6.»;
- 13) all'articolo 143, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 77 è soppresso e il paragrafo 4 è pertanto sostituito dal seguente:
  - «4. Si applicano all'istanza di intervento l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6, e l'articolo 139.»;
- 14) l'articolo 147 è così modificato:

IT

- a) al paragrafo 2, la frase «Salvo quanto disposto dall'articolo 74, questo formulario è sottoscritto dal richiedente o, quando quest'ultimo sia rappresentato, dal suo avvocato.» è soppressa;
- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
  - «6. Se il richiedente non è rappresentato da un avvocato, il deposito dell'originale della domanda di ammissione al gratuito patrocinio è effettuato in cancelleria in formato cartaceo. L'originale della domanda deve essere sottoscritto dal richiedente.»;
- 15) all'articolo 148, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
  - «9. Qualora il richiedente il gratuito patrocinio non sia rappresentato da un avvocato, le notifiche sono eseguite inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Le notifiche alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1.»;
- 16) all'articolo 156, paragrafo 5, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 17) all'articolo 166, paragrafo 2, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 18) all'articolo 167, paragrafo 1, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 19) all'articolo 168, paragrafo 3, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 20) all'articolo 169, paragrafo 3, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 21) all'articolo 170, paragrafo 1, il riferimento agli «articoli da 76 a 78» è sostituito da un riferimento agli «articoli 76 e 78»;
- 22) all'articolo 173, paragrafo 5, il riferimento all'articolo 77 è soppresso e il paragrafo 5 è pertanto sostituito dal seguente:
  - «5. All'atto processuale previsto dal paragrafo 2 si applica l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6.»;
- 23) all'articolo 175, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 77 è soppresso e il paragrafo 4 è pertanto sostituito dal seguente:
  - 4. Alla domanda di sostituzione si applicano gli articoli 78, paragrafi da 4 a 6, e 139.»;
- 24) l'articolo 177 è così modificato:
  - a) il paragrafo 6 è soppresso;
  - b) il paragrafo 7 diventa paragrafo 6;
- 25) l'articolo 178 è così modificato:
  - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
    - «2. Il ricorso è notificato al convenuto mediante e-Curia qualora egli disponga di un conto di accesso a e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato al convenuto inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia autentica del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

IT

- «3. La notifica del ricorso a una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata mediante e-Curia se essa è diventata parte nel procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 173, paragrafo 2. Se la parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è un'istituzione che dispone di un conto di accesso a e-Curia, la notifica del ricorso è effettuata mediante e-Curia. In caso contrario, il ricorso è notificato mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dalla parte interessata ai fini delle notifiche da effettuare durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.»;
- c) al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 177, paragrafo 7,» è sostituito da un riferimento all'«articolo 177, paragrafo 6,»;
- 26) all'articolo 180, paragrafo 2, il riferimento all'«articolo 177, paragrafi da 4 a 7,» è sostituito da un riferimento all'«articolo 177, paragrafi da 4 a 6,»;
- 27) l'articolo 194 è così modificato:
  - a) il paragrafo 5 è soppresso;
  - b) il paragrafo 6 diviene il paragrafo 5;
- 28) all'articolo 197, paragrafo 2, il riferimento all'«articolo 194, paragrafo 6,» è sostituito da un riferimento all'«articolo 194, paragrafo 5,»;
- 29) all'articolo 199, paragrafo 2, il riferimento all'«articolo 194, paragrafi da 3 a 6,» è sostituito da un riferimento all'«articolo 194, paragrafi da 3 a 5,»;
- 30) all'articolo 213, paragrafo 1, il riferimento agli «articoli da 51 a 58, da 60 a 74, 79, 84, 87, 89, 90, da 107 a 122, 124, 125, 129, 131, da 142 a 162, 164, 165 e da 167 a 170» è sostituito da un riferimento agli «articoli da 51 a 58, da 60 a 72, 79, 84, 87, 89, 90, da 107 a 122, 124, 125, 129, 131, da 142 a 162, 164, 165 e da 167 a 170».

## Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Lussemburgo, 11 luglio 2018.

Il presidente
E. COULON M. JAEGER